



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 53 DEL 25/09/2017

OGGETTO:

**RIMOZIONE MASSO IN LOCALITA' GRANGE CRUSET.
IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CIG: ZC02007C4F.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2017 immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e l'aggiornamento al DUP 2017/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 06.03.2017, con la quale sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.06.2014 avente ad oggetto "Individuazione aree delle posizioni organizzative e determinazione della retribuzione di posizione" e il successivo Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 20.06.2016 avente ad oggetto: "Misure in materia di trasparenza – Disposizioni organizzative transitorie (atto 1/2016) Relativa a nuovo codice dei contratti – Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 – Approvazione";

Premesso che:

- ✓ a seguito di segnalazione pervenuta agli Uffici Comunali ed al sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 22/07/2017, si segnala che in pari data alle ore 10.00 circa del mattino si è verificato un improvviso distacco di massi dal rilievo montuoso posto indicativamente al di sopra delle Grange Prato Ruy e delle Grange Cruset;
- ✓ il fenomeno di distacco massi ha interessato tra gli altri: un fabbricato di proprietà privata ad uso stagionale in Località Grange Cruset, in cui un tratto della parete frontale è stata danneggiata dalla collisione con un masso di dimensione "ciclopica";
- ✓ che il fenomeno di distacco massi è avvenuto sulla proprietà Comunale, pertanto, è stata effettuata apposita segnalazione alla Compagnia di assicurazione dell'Ente per l'apertura di sinistro inerente danni contro terzi;

- ✓ che occorre provvedere alla rimozione del masso di dimensione “ciclopica”, al fine di liberare la proprietà privata interessata, mediante l’utilizzo di un escavatore cingolato;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D. Lgs n. 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 Euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale “*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*”;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016;

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “*Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*”;

Dato atto che:

- l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, prevede che “*Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*”;
- le linee guida ANAC deliberate in data 28 giugno 2016 prevedono, in relazione agli affidamenti per importi inferiori a 40.000 euro, che “in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell’aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.”;
- il Consiglio di Stato, con parere n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, evidenziando la natura non vincolante delle linee guida ANAC, sottolinea, con riferimento agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, che “trasparenza, sintetica indicazione dei motivi e rapidità della procedura non sono, ad avviso del Consiglio di Stato, in contraddizione”; ma, oltre al problema della conciliabilità col principio di semplificazione, impone uno stringente onere motivazionale finanche “*in merito alla scelta della procedura seguita*”, come nel caso degli affidamenti al di sotto di 40.000 € (par. 3.3.1), potrebbe apparire non in linea con lo spirito della legge, oltre che, probabilmente, con i limiti imposti all’attività d’indirizzo esplicabile nel caso che ci

occupa; il Consiglio di Stato, d'altro canto, ben comprende che l'onere di motivare persino le ragioni della scelta della procedura, ed anche per importi minimi, non è tanto gravoso per la stazione appaltante se si considera che proprio in tali procedure, frequentissime invero e "*uti singulae*" poco rilevanti, si annida largamente il fenomeno sistemico della corruzione; appare, in definitiva, in ogni caso maggiormente equilibrato e congruo rispetto all'impianto della legge, scindendo i due momenti, riservare alle stazioni appaltanti nel momento preventivo della determina a contrarre, e quindi della scelta della procedura, un onere motivazionale sintetico, mentre trova giustamente spazio nella fase della scelta dell'aggiudicatario l'onere di dare dettagliata contezza del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata soddisfare; venendo ora al rilevante aspetto della scelta del contraente e dell'obbligo di motivazione (3.3), si ribadisce quanto già accennato in sede di premesse generali, in ordine alla motivazione, non tanto circa la scelta dell'aggiudicatario (la legge è chiara nel prescrivere che l'affidamento diretto debba essere "*adeguatamente motivato*"), con tutto ciò che correttamente ne consegue (come indicato nelle linee guida), bensì, più a monte, in ordine alla "*scelta della procedura seguita*" (par. 3.3.1); trattasi, infatti, di un onere motivazionale non previsto dalla legge e che, ove sia configurato come troppo dettagliato, può apparire in contrasto con i valori della semplificazione e della non imposizione di oneri aggiuntivi non utili a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, con possibili ricadute pregiudizievoli che si possono avere dal punto di vista dell'aumento del contenzioso.";

Ritenuto opportuno per economicità amministrativa e rapidità, procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, che prevede per importi inferiori ad Euro 40.000,00 l'affidamento diretto;

Dato atto che:

- l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificati è inferiore a 40.000,00 Euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dello stesso in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
- perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, pertanto, è stata appositamente interpellata la Ditta COSMELLO Ivan Francesco, con sede in Sampeyre (CN), Via Vittorio Emanuele II, 109, la quale, in data 20.09.2017, si è dichiarata disponibile in merito formulando apposito preventivo di spesa acclarato al Prot. 0001687 in pari data, e richiedendo il corrispettivo di Euro 600,00 + I.V.A. 22%;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Ricordato che, i lavori vengono finanziati con fondi propri di bilancio;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico del bilancio di esercizio;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del procedimento (responsabile del servizio sotto indicato);

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, co. 5 del D.L. 10.10.2012, n. 174, costituito dalla sottoscrizione della presente, e inteso come conformità alla ceck list utilizzati nei controlli interni successivi sotto la direzione del segretario;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di attribuire alla presente valenza di determina a contrattare, affidando i lavori di *"Rimozione masso in Località Grange Cruset"*, meglio descritti in premessa, alla Ditta COSMELLO Ivan Francesco, con sede in Sampeyre (CN), Via Vittorio Emanuele II, 109, dietro il corrispettivo di Euro 600,00 + I.V.A. 22%, in base al preventivo di spesa del 20.09.2017, assunto al protocollo dell'Ente, in pari data, al n. 0001687;
3. Di rendere edotta la Ditta testé incaricata del contenuto della determinazione adottata;
4. Di impegnare ed imputare la spesa complessiva di Euro 732,00 al piano dei conti U.1.03.02.09.012 Cap. 420/1 del bilancio 2017-2019 annualità 2017;
5. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;
6. Di dare atto che l'operatore economico incaricato dovrà attenersi anche a quanto previsto dal Codice di comportamento adottato ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 da questo Ente, pubblicato sul sito web del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente";
7. Di dare atto che, come specificato dalle linee guida ANAC in proposta del 28 giugno 2016, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (trasmissione della presente determinazione, in formato digitale, a riscontro del preventivo del professionista). Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri; il tutto previa acquisizione dall'operatore economico oppure d'ufficio della documentazione ancora occorrente per eventuali verifiche preventive ulteriormente richieste ai fini dell'efficacia dell'affidamento;
8. Di dare atto che come anche ivi indicato, ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;
9. Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MUNARI Mario

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Bellino, lì 25/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to: GALLIAN Alfredo

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
ZC0200 7C4F	SERV. TECNIC I	2017	155	10051	2780	420	1	U.1.03.0 2.09.01 2	732,00

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/10/2017 al 01/11/2017.

Lì 17/10/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to: BRUN Laura / SOBRERO Pierluigi